

Il prestito “amichevole” può essere regolato da un contratto, come previsto dagli artt. 1803-1812 C.C..

Le parti possono stabilire un termine per la riconsegna, in mancanza il bene deve essere restituito alla richiesta del proprietario;

Il comodatario può servirsi della cosa per l'uso determinato dalla natura della cosa o, eventualmente, dal contratto. In caso contrario dovrà restituire la cosa e risarcire il danno.

Il comodatario può concedere a un terzo il godimento della cosa solo con il consenso del comodante

Le parti possono stimare la cosa ed in tal caso l'art. 1806 prevede che il suo perimento è a carico del comodatario, anche se è avvenuto per causa a lui non imputabile (tranne il caso fortuito).

CONTRATTO DI COMODATO

Con la seguente scrittura privata, valida nelle forme di legge fra le parti:

- Il sig. Mario Rossi, nato a....., res. in, COD. FISC.....
proprietario di(*cosa mobile o immobile*),

- Sig. Paolo Bianchi, nato a....., res. in, COD. FISC.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il sig. Mario Rossi consegna al sig. Paolo Bianchi(*la cosa mobile o immobile*) affinché se ne serva (*eventualmente per un uso determinato*);
- 2) Il sig. Bianchi si obbliga conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sulla cosa ricevuta con cura e massima diligenza ed a restituirla il.....;
- 3) Il sig. Bianchi potrà/non potrà concedere a un terzo il godimento della cosa;
- 4) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli artt. 1803 e ss C.C.;
- 5) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1806 C.C., la cosa è sin d'ora stimata in L.
- 6) La registrazione (*per le cose immobili*) verrà fatta a cura del comodatario.

Luogo, data

Il comodante

Il comodatario